

(N. 1807)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1971

Estensione dei benefici
previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale militare

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 maggio 1970, dopo avere esaminato ed approvato in sede deliberante il disegno di legge (n. 1208), già approvato dalla Camera dei deputati, relativo a: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », esaminò ed approvò all'unanimità un ordine del giorno in cui, su suggerimento del Presidente della Commissione, erano stati unificati gli ordini del giorno presentati da alcuni senatori, fra i quali lo scrivente.

Con tale ordine del giorno si facevano voti perchè il Governo provvedesse, con la opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che estendesse al personale militare, che trovavasi in analoghe condizioni, i benefici previsti dal suddetto disegno di legge per i dipendenti civili, e studiasse la possibilità di estendere con adeguate provvidenze i benefici al settore privato, agli operai ed impiegati ex combattenti, eccetera.

Il rappresentante del Governo dichiarò di accogliere l'ordine del giorno come invito all'approfondito studio della materia.

È trascorso oltre un anno dall'emanazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ma nulla sinora è stato proposto dal Governo per colmare l'ingiusta lacuna venutasi a verificare nei confronti del personale militare, che, ovviamente, ha pieno diritto ai benefici concessi ai civili ex combattenti, data l'evidenza della sua posizione di combattente derivante dalla stessa natura della sua missione.

Diventa quindi urgente risolvere la delicata questione, considerando anche i gravi riflessi che dall'ulteriore ritardo possono aversi sul morale delle Forze armate, le quali si vedono trascurate da chi dovrebbe provvedere a tutelarle in ogni campo.

Dall'accurato esame del problema, per la parte riguardante l'estensione dei benefici al personale militare, è emerso che:

non tutti i benefici previsti per i dipendenti civili ex combattenti possono estendersi integralmente ai militari, la cui posizione è regolata da leggi organiche che non conviene modificare. È infatti da escludere

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si possano effettuare promozioni in soprannumero agli organici o che si provochino sfollamenti in massa tali da alterare i ruoli delle tabelle fissate dagli ordinamenti e da incidere sulla efficienza dell'organizzazione militare;

taluni benefici concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, erano già previsti sotto altra forma per i militari di carriera, ma in misura minore, sia per la progressione dello stipendio, sia per il computo del servizio pensionabile;

mentre per i civili la qualifica di invalido o di mutilato non esclude la loro permanenza in servizio, nelle Forze armate invece possono prestare servizio soltanto coloro che sono idonei all'incondizionato servizio militare. Sembra quindi equo concedere i benefici a chi ha avuto stroncata la carriera per fatti di guerra.

Alla luce delle suddette considerazioni si è ritenuto doveroso predisporre, nell'interesse del personale militare di carriera, l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I militari in attività di servizio, che hanno ottenuto la qualifica di combattente, possono godere una sola volta, durante il servizio, dei benefici economici più favorevoli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, rispetto ai benefici previsti dal testo unico sugli stipendi ed assegni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Art. 2.

I militari di cui all'articolo 1 della presente legge possono beneficiare ai fini previdenziali e pensionistici:

di sette anni, se la cessazione dal servizio avviene per raggiungimento dei limiti di età;

di dieci anni, se la cessazione dal servizio avviene per riforma in seguito a ferite, lesioni o infermità dipendenti o aggravate per causa del servizio di guerra.

Art. 3.

I benefici di cui gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono concessi anche al personale militare combattente che ha lasciato il servizio a partire dal 10 giugno 1940. Tali benefici avranno decorrenza ai fini economici dal 1° gennaio 1969.

Art. 4.

L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in lire 3 miliardi circa.

Ad esso si provvede, nell'esercizio finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.